

COMUNE DI CESARO'

Codice Fiscale 84004050831
Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi.....	2
Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Art. 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi.....	4
in accordi o piani del consumatore.....	4
Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Art. 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
Art. 9 - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.....	5
Art. 10 – Entrata in vigore.....	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data 31/12/2025, relativi alla TARI - taxa su rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, all'IMU - imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché degli omessi versamenti del canone idrico di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi alla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Il Comune, per le entrate gestite direttamente, e il Concessionario della riscossione, per le entrate ad esso affidate, su istanza del debitore da presentarsi entro *sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'ente*, comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Art. 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta, al Comune, per le entrate gestite direttamente, e al Concessionario della riscossione, per le entrate ad esso affidate, la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro trenta giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 5, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune e il Concessionario della riscossione, mettono a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di **quindici giorni** dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune e il Concessionario della riscossione, per le entrate di competenza, entro trenta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, notificano ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31 luglio 2026;

b) ovvero, rateazione del debito nel numero massimo di settantadue rate, con prima scadenza al 31 luglio 2026 e delle successive alla fine del mese successivo alla scadenza della rata precedente, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

3. Le fasce di rateazione di cui al precedente comma 2 sono derogabili, sulla base di documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel rispetto del numero massimo di rate consentito.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune e il Concessionario della riscossione, per le entrate di competenza, indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già

versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 27/01/2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune e il Concessionario della riscossione, con riferimento alle entrate di competenza, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14/11/2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune e/o del Concessionario della riscossione, in relazione alle entrate di competenza, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune o dal Concessionario della riscossione, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune o dal Concessionario della riscossione medesimi, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore o del Concessionario della riscossione, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 9 - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. È ammessa la definizione agevolata, con il pagamento degli interessi al tasso legale:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI - tassa su rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147;
 - b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU - imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160;
 - c) degli omessi versamenti del canone idrico alla data del 31/12/2025 di cui al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi moratori, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.